

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
ADEGUAMENTO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"A.P.C.T. ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI TORRESPACCATA APS"**



Il giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento Statuto Sociale per perfezionamento posizione RUNTS.
- 2) Varie ed eventuali

La Presidente Signora Rita Spera constata che sono presenti tutti i consiglieri e dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare.

Alle ore 18.10 la Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza della riunione. Viene eletta a segretario la signora Camusi Rosa.

La Presidente informa che l'Ufficio Regionale RUNTS LAZIO ha inviato in data 10 luglio 2024 un messaggio sulla piattaforma RUNTS relativo all'istanza di variazione codice pratica 1422136 come di seguito:

"Con riferimento all'istanza di variazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai fini del completamento delle procedure, si rappresenta che in sede di istruttoria è stata rilevata la seguente criticità:

lo Statuto all'art. 7, escludendo il diritto di partecipazione e di voto ai soci minorenni, lede lo status di socio degli stessi. Si richiama, a tale proposito, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, la quale ribadisce che tale diritto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale. Pertanto, al fine di sanare quanto indicato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 8 e. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, si richiede di produrre adeguata documentazione. La documentazione richiesta deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma RUNTS entro 30 giorni dalla ricezione della presente nota, con conseguente sospensione dei termini procedurali"

La Presidente dà lettura dell'articolo 7 che va modificato come di seguito, barrando la parte che l'Ufficio RUNTS ha contestato:

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino ~~avere la maggiore età~~, iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Rosa Camusi

Spera

Rita

Il Consiglio approva la modifica dell'articolo 7.
Lo statuto modificato è allegato alla lettera "A" del presente verbale.

Il consiglio delega il Presidente a registrare presso l'Agenzia delle Entrate lo statuto modificato nei termini di legge e di inviare la documentazione all'Ufficio Regionale RUNTS LAZIO come richiesto.

Alle ore 20.20 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente
Rita Spera

Il Segretario
Rosa Camusi

Rita Spera

Rosa Camusi



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA UFFICIO Territoriale di Roma
N. 1599
Serie 3
Data 05/11/24
ATTO ESENTE
IL DIRIGENTE <i>[Signature]</i>



ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "A.P.C.T. ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI TORRESPACCATA APS"

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione culturale denominata **A.P.C.T. ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI TORRESPACCATA APS** con sede in Roma 00169, via Alessandro Barbosi, 6.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed in ottemperanza e limiti di quanto stabilito dall'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, e relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale una o più attività di cui all'art 5 CTS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 4 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS.

- Lettera i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Le attività hanno lo scopo, particolarmente attraverso l'educazione musicale, di predisporre i bambini e i ragazzi, con mezzi adeguati e non attraverso un itinerario forzato, a percorrere il viaggio affascinante della conoscenza e della formazione musicale, artistica, ecc.

I destinatari delle attività dell'associazione saranno protagonisti e non semplici fruitori: il compito specifico dell'associazione sarà quello di "far fare", tenendo sempre presente le loro disposizioni interne, i loro bisogni e interessi affinché ogni bambino e/o ragazzo diventi soggetto della propria crescita,



proponendo un ambiente ricco di stimoli culturali, in cui la diversità diventi una risorsa da valorizzare per arricchire il patrimonio comune di conoscenze.

Allo stesso tempo, questo tipo di lavoro sarà svolto con la volontà di venire incontro alle esigenze dei bambini e/o ragazzi, delle loro famiglie e del territorio circostante con lo scopo di diffondere nel quartiere, nel territorio e nella società la cultura attraverso quelle attività che si traducono in musica, gioco, teatro, danza, cinema, ecc.

Con appropriate iniziative di promozione sociale culturale ed umana, didattica, d'animazione e momenti di incontro, di aggregazione, promuovere e sviluppare tra tutti i componenti e partecipanti una intesa fondata su valori propri e inscindibili di una fraterna e sincera amicizia che permetta la conoscenza reciproca.

L'associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:

- Promuovere e favorire l'educazione musicale, intendendo "educazione *con* la musica" piuttosto che "educazione *alla* musica": la musica non come fine, ma come mezzo per educare i bambini e/o ragazzi alla scoperta della personalità, del valore dell'ascolto, della interiorizzazione, del lavoro di gruppo, della sensibilità. Per realizzare questa finalità l'Associazione si avvale della metodologia musicale del maestro ungherese Zoltan Kodaly;
- Organizzare la gestione del tempo libero a fini culturali – ludico – educativi;
- Favorire l'aggregazione e la socializzazione tra i bambini per rafforzare e approfondire le relazioni interpersonali;
- Aiutare i bambini a sviluppare l'autonomia, la capacità di fare scelte, di manifestare la propria opinione, di relazionare e di interagire con gli altri;
- Facilitare l'integrazione tra bambini di diverse culture valorizzando la pace, la cultura multietnica e la solidarietà tra i popoli.

L'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, sponsorizzazioni e iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria,

Ritorno: Spesso
Dopo l'anno

locatrice o comodataria o comunque posseduti; partecipare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni,, , altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 5 - SOCI

Possono aderire all'associazione tutte le persone, fisiche o giuridiche, che, mosse da spirito di solidarietà, partecipano alle attività sociali e condividono le finalità dell'ente.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Ordinari – sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Sostenitori – sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione

Di seguito i criteri di ammissione ed esclusione dei soci:

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda scritta dell'interessato. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio direttivo; la domanda deve contenere i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo, deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni

dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
- Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione ovvero luogo indicato dal Consiglio stesso;

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per:

- RECESSO;
- ESCLUSIONE
- DECESSO

RECESSO

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

ESCLUSIONE

L'esclusione è *deliberata* dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea

mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

La qualifica di socio altresì si perde per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (se previsto);
- Revisore Legale (se previsto);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2398 c.2 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione che può avvenire anche lo stesso giorno.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con l'affissione dell'avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Associazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e può designare direttamente la carica di Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo, revisione legale;
- c) nomina i conciliatori in caso di controversie;



- d) approva il bilancio/ rendiconto/ bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- j) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- k) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 c.c..

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo, designa nel suo seno, il Presidente, quando non designato direttamente dall'Assemblea, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che consento al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e a condizione che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo:

- esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- formula e redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'associazione;
- determina i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari.
- delibera sull'esclusione degli associati
- redige e approva bozze il bilancio/ rendiconto annuale/bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- cura gli affari di ordine amministrativo e la gestione di tutti i beni;
- redige eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione;
- istituisce comitati di lavoro e di esperti;
- individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti ovvero con cooptazione fino al 1/3 del Consiglio e con ratifica alla prima assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Art 9 – IL PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO -TESORIERE

Le cariche sono designate in seno ai membri del Consiglio nominati dall'Assemblea.

La carica di Presidente può essere designata direttamente dall'Assemblea.

In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere possono essere dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento.

Art. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative annuali;
- contributi dei soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- entrate derivanti da raccolte di fondi;
- rendite patrimoniali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- entrate attività diverse di cui art 6 del CTS
- ogni altra entrata compatibile con le disposizione di cui al D.Lgs 117/2017

Art. 12 – DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E IMPIEGO

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 13 – BILANCIO DI ESERCIZIO- RENDICONTO DI CASSA / BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I bilanci di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 14 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.

Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, sentita l'Agenzia istituita con DPCM del 26/06/2000, a fini di pubblica utilità,

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

Art. 18 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni di Promozione Sociale, al Codice del Terzo Settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 15/07/2024

Rita Spera *Rosa Caucci*

